

[USO DEL TIMBRO]
NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE
L'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE E
LA FIRMA DIGITALE NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle professioni tecniche; Visto il R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 che approva il Regolamento per la Professione di Geometra; Vista la Legge 25 aprile 1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo;

IL CONSIGLIO DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI BOLOGNA
delibera

1. L'Apposizione del Timbro manuale o della firma digitale, con attestazione del ruolo professionale, su elaborati tecnici presentati da Geometri liberi professionisti attivi garantisce il legittimo esercizio dell'attività professionale attestando che il Geometra firmatario possiede il requisito prescritto dalla legge dell'iscrizione nell'Albo professionale e la facoltà, in quella data, di esercitare la Professione.
2. Il Timbro manuale reca, con la denominazione del Collegio Territoriale, il cognome e nome del professionista, il numero d'iscrizione all'Albo e risponde al formato ed alle caratteristiche indicate nel modello riprodotto in calce. In caso di cancellazione dall'Albo, il numero d'iscrizione non potrà più essere attribuito, né allo stesso Geometra in caso di reiscrizione, né ad altro Professionista.
3. Il Timbro manuale è assegnato in uso al Professionista che, all'atto della delibera di iscrizione/reiscrizione all'Albo professionale dichiara il possesso della partita iva e di esercitare la Libera Professione di Geometra o Geometra Laureato e deve essere ritirato personalmente dal Professionista, per consentire l'avvio dell'attività professionale.
4. Il Timbro manuale è realizzato e consegnato al Professionista soltanto a cura del Consiglio Direttivo del Collegio per il suo utilizzo nel periodo di attività del Geometra e costituisce, salvo documentati casi di furto e/o smarrimento, un elemento unico e irripetibile. La firma digitale acquisita mediante le convenzioni degli Organi rappresentativi della Categoria a favore dei propri Iscritti è regolamentata in analogia con il timbro manuale. È espressamente vietata la sua riproduzione, sotto qualsiasi altra forma, pena l'esposizione, per i contravventori, a provvedimenti disciplinari ai sensi degli art. 11 e 12 del R.D. n. 274/1929. Ogni altra riproduzione o copia dovrà essere richiesta direttamente alla Segreteria del Collegio, previo rimborso del costo di produzione. In caso di smarrimento o furto del timbro, il Professionista dovrà farne immediata denuncia alle autorità competenti e darne subito notizia al Collegio al quale dovrà essere avanzata richiesta di duplicato, previo rimborso del costo di produzione.
5. Il Professionista che cessa, sospende o trasferisce l'attività professionale, dovrà, contestualmente alla presentazione della domanda, riconsegnare i timbri e le firme digitali in suo possesso acquisite mediante accordi e convenzioni degli Organi rappresentativi della Categoria. Diversamente il procedimento si

intenderà sospeso per un tempo non superiore a 20 giorni; termine oltre il quale l'istanza verrà archiviata perché incompleta.

6. Il Professionista cancellato a seguito di procedimento da parte del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Disciplina o di altra Autorità competente ha l'obbligo di riconsegnare i timbri e le firme digitali in suo possesso entro 20 giorni dalla data di efficacia della notifica del provvedimento.
7. Gli Eredi hanno l'obbligo di riconsegnare i timbri e le firme digitali in possesso del Professionista deceduto entro 30 giorni dalla data del suo decesso.
8. Il Professionista cancellato dall'albo o che cessa l'attività professionale, assumendo lo status di "Iscritto solo Albo", che non riconsegna i timbri entro il termine fissato dal Regolamento, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità giudiziaria ed agli Enti ed Uffici interessati.
9. Il Professionista cancellato o sospeso dall'Albo, che continui l'esercizio della professione e/o faccia uso del timbro o della firma digitale per attività riconducibili all'attività professionale, sarà passibile di segnalazione all'Autorità giudiziaria a norma dell'art. 26 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.
10. Il presente regolamento entra in vigore il 15/09/2025
11. Il Consiglio Direttivo del Collegio vigila per la tutela dell'esercizio della Professione e la conservazione del decoro del Collegio; cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Geometra, l'esercizio abusivo della Professione, l'uso improprio del timbro professionale e della firma digitale funzionale all'attività professionale, presentando, ove occorra, denuncia all'Autorità Giudiziaria. Art. 5 della Legge 24 luglio 1923, n. 1395 e art. 37 del O. P. R. 23 ottobre 1925 n. 2537.

FAC-SIMILE

